

lersi dell'opera di un sostituto di cui la legge lo vuole responsabile, e per cui lo assoggetta ad una tassa verso le finanze nazionali.

A conforto della mia tesi spontaneo si presenta il riflesso che, negandosi al capo d'ufficio, molto ingiustamente a parer mio, questo diritto, si darebbe luogo nel tempo stesso a molti inconvenienti a danno dei clienti, ad un ritardo nella spedizione delle cause, e così ad un incaglio non indifferente dell'amministrazione della giustizia; cose tutte che io porto forma fiducia voi vorrete prevenire accettando la mia proposta.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Garibaldi.

(È appoggiata.)

Il deputato Chiaves intende di parlare su questa proposta?

CHIAVES. Veramente io intendeva parlare nello stesso senso dell'onorevole Garibaldi; ma voleva proporre la soppressione dell'alinea dell'articolo 13, voleva togliere l'alinea che porta la necessità della sottoscrizione della copia del mandato dal procuratore capo.

PRESIDENTE. La proposta di soppressione, essendo più larga, ha facoltà di parlare.

CHIAVES. Io credo che ad una gran parte degli inconvenienti cui intendeva di accennare, già ovvierebbe la proposta dell'onorevole Garibaldi; ma penso che la applicazione di quella sua aggiunta verrebbe a verificarsi troppo sovente, per cui, lungi dal rimanere un caso di eccezione, rimarrebbe ben tosto un caso ordinario; permodochè, in seguito a questi riflessi, porterei opinione doversi sopprimere questo alinea dell'articolo 13.

Non dubito che all'aggiunta di questo alinea abbia presieduto nel Governo e nella Commissione quella maturità di consiglio che ha presieduto certamente nella proposizione di tutti gli altri articoli; tuttavia confesso che, per quanto io abbia ponderato questo disposto che si propone, non seppi trarne alcuna utile conseguenza, in vista degli inconvenienti che da una tale disposizione potrebbero insorgere.

Che cosa si volle conseguire con questo alinea? Si volle dare una garanzia al pubblico e provvedere meglio a quella responsabilità che può a buon diritto invocare il cliente dalle persone cui la legge lo obbliga di affidare il suo mandato. Io non so vedere differenza se questo mandato sia sottoscritto o no dal procuratore capo; imperocchè vedo che l'articolo precedente ha già stabilito che ogni procuratore nomina i suoi sostituiti sotto la sua responsabilità. Nè la responsabilità del capo può, in questo caso, cessare, poichè v'ha obbligo di regolare inserzione del nome di ciascun sostituto presso il tribunale e la Corte d'appello rispettivi; dimodochè si sa che, quando un mandato è sottoscritto da quel tale sostituto, chi ne ha la responsabilità è quel determinato procuratore.

O vuoi con ciò andare all'incontro all'inconveniente, per cui un sostituto che firmi il mandato assuma per avventura un patrocinio per proprio conto? Ma in que-

sto caso già bastantemente provvedono le pene stabilite al capo della postulazione illecita contro quelli che patrocinano per proprio conto.

O vuoi, per avventura, nella proposta di questo alinea provvedere all'interesse stesso dei procuratori? Ma per verità io vedo che quest'alinea nuoce grandemente all'interesse del procuratore, perchè in più casi toglierà all'ufficio del procuratore stesso delle preziose clientele.

Convien notare che questo mandato, secondo il Codice di procedura, deve essere depositato alla segreteria prima che scada il termine della citazione; questo termine è di otto giorni, a tenore di legge.

Ora, può succedere, e sovente succede, che un procuratore capo si assenti dal suo proprio ufficio per un tempo superiore ad otto giorni, e non solo per suo piacere e per diporto, il che non meriterebbe forse grande riguardo nella redazione di quest'alinea, ma per affari importanti attinenti al suo ufficio.

Adunque, in questo caso, non potrebbe la parte litigante valersi del patrocinio di quel procuratore che sarebbe di sua scelta, e ciò avuto riguardo alla brevità del termine cui ho accennato.

O vuoi, per avventura, che con questo alinea si possano antivenire le incompatibilità di patrocinio tra l'una e l'altra persona, quasi il solo procuratore capo sia informato delle persone che già sono sue clienti, onde non avvenga che, firmandosi il mandato dal sostituto, possano in una causa essere rappresentate dallo stesso ufficio le due parti, ed osservo che questo non può succedere, poichè ogni cliente è iscritto sul registro del procuratore, ed è molto bene conosciuto da ciascuno dei suoi sostituiti. O si vorrà dire che non si vuole imporre al procuratore capo, per mezzo del suo sostituto, una clientela che non sia disposto di accettare, ed a questo riguardo basta ritenere quell'articolo stesso di questa legge che vuole dal procuratore non possa ricusarsi l'ufficio suo a chi ne lo richieda.

Dunque, nemmeno a questo proposito potrebbe, per ragione dell'interesse del procuratore, darsi luogo all'alinea proposto, del quale si tratta.

Ma avrei pur bisogno ad ogni modo di una spiegazione dall'onorevole ministro o dall'onorevole relatore della Commissione. In questo alinea mi sembra che non si accenni alle cause sommarie; e sia gl'inconvenienti che si vogliono eliminare, od i vantaggi che si vogliono promuovere, secondo questa proposta, non avrebbero riguardo alle cause sommarie. Ma convien dire che questi inconvenienti riflettono appunto la maggior parte delle cause, cioè le cause sommarie: ed è così maggiormente palese l'inutilità di questa proposta. Che non abbia tratto alle cause sommarie questo alinea, me lo prova la citazione sola dell'articolo 153, n° 1, del Codice di procedura civile, il quale è l'articolo che prescrive il deposito della copia del mandato nella segreteria nelle cause ordinarie; mentre, per ciò che riflette il deposito e rimessione della copia del mandato nelle cause sommarie, vi provvede l'articolo 503 dello